

**Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 23 gennaio – 31 agosto 2018, n. 21473**

*Presidente Matera – Relatore Marcheis*

*Fatto e diritto*

PREMESSO CHE:

D.M.D. e B.L. convenivano in giudizio la società M. Costruzioni e l'arch. M.M. , rispettivamente appaltatrice e direttore dei lavori di costruzione dell'unità abitativa di proprietà degli attori, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni causati da vizi dell'opera (in particolare, l'inadeguata coibentazione del fabbricato, con formazione di muffe, scrostamento degli intonaci e fessurazioni delle pareti); i convenuti, costituendosi, si opponevano alla domanda tra l'altro richiamando le conclusioni formulate dal consulente tecnico nel procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato dagli attori ante causam; l'impresa appaltatrice chiamava inoltre in causa la Milano Assicurazioni SpA, rimasta contumace. Il Tribunale di Udine - con sentenza 25 marzo 2013, n. 403 - ha rigettato la domanda in quanto infondata.

D.M.D. e B.L. hanno impugnato la sentenza di fronte alla Corte d'appello di Trieste, che - con ordinanza depositata il 15 aprile 2014 - ha dichiarato l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c..

Ricorrono in cassazione, contro la sentenza del Tribunale di Udine, D.M.D. e B.L. .

Resistono con controricorso, mediante atti distinti, l'arch. M.M. e UnipolSai Assicurazioni SpA (già Milano Assicurazioni SpA).

L'intimata D.M. Costruzioni s.r.l., in liquidazione e concordato preventivo con cessione dei beni, non ha presentato difese.

I ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO CHE:

L'unico motivo del ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, e dell'art. 111 Cost., "erronea qualificazione giuridica della fattispecie": dopo una parte di critica all'ordinanza della Corte d'appello di Trieste (v., in particolare pp. 16-22 del ricorso), inammissibile in quanto oggetto dell'impugnazione ex art. 348-ter c.p.c. è la sentenza di primo grado, viene rimproverato al Tribunale di Udine di aver negato la sussunzione del caso concreto nella norma di cui all'art. 1669 c.c..

La doglianza non può essere accolta. Il Tribunale, sulla base di una ricostruzione in fatto incensurabile in questa sede (fotografie, relazione del consulente tecnico d'ufficio, relazione del consulente tecnico di parte dei ricorrenti) ha ritenuto che l'umidità in concreto presente, data la limitata estensione e la "ridotta o nulla incidenza sulla possibilità di utilizzare l'immobile secondo la sua destinazione", non compromette l'abitabilità e il godimento del bene e pertanto non integra la fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. Secondo l'orientamento di questa Corte, che pure - come precisa il Tribunale - interpreta estensivamente la disposizione, è necessario che il difetto costruttivo "integri un apprezzabile pregiudizio al normale godimento del bene" (così Cass. 14650/2013, citata dagli stessi ricorrenti), il che appunto il giudice di merito ha escluso.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese sono liquidate in dispositivo seguendo la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

*P.Q.M.*

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente M.M. che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge; in favore della controricorrente UnipolSai Assicurazioni SpA che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-bis del d.p.r. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.